

STATUTO DEL COMUNE DI ARESE

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
Capo I - LA COMUNITÀ E I PRINCIPI FONDAMENTALI	4
Art. 1 - Autonomia e rappresentatività.....	4
Art. 2 - Principi fondamentali	4
Art. 3 - Principi organizzativi.....	5
Art. 4 – Sede comunale.....	5
Art. 5 - Stemma, gonfalone e bandiera	5
Art. 6 - Autonomia statutaria.....	6
Art. 7 - Autonomia finanziaria e impositiva.....	6
Art. 8 - Potestà regolamentare.....	6
Art. 9 Validità delle deliberazioni comunali	7
TITOLO II - ORDINAMENTO DEL COMUNE.....	7
Capo I – IL CONSIGLIO COMUNALE.....	7
Art. 10 - Norme generali.....	7
Art. 11 – Regolamento dei conflitti di competenza	7
Art. 12 - Elezione e composizione.....	8
Art. 13 - Attribuzioni e competenze	8
Art. 14 - Prima seduta del Consiglio.....	9
Art. 15 - Linee programmatiche di mandato	10
Art. 16 - Convocazioni e funzionamento	10
Art. 17 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.....	11
Art. 18 - Il Presidente del Consiglio comunale.....	12
Art. 19 - I Consiglieri comunali: diritti e doveri.....	13
Art. 20 - Il Consigliere Delegato	14
Art. 21 - Decadenza dei Consiglieri.....	14
Art. 22 - Dimissioni dei Consiglieri.....	14
Art. 23 - Gruppi consiliari.....	15
Art. 24 - Conferenza dei Capigruppo.....	15
Capo II - LE COMMISSIONI.....	15
Art. 25 - Commissioni di controllo e di garanzia	15
Art. 26 - Commissioni di indagine	15
Art. 27 - Le Commissioni consiliari	16
Art. 28 - Le Commissioni comunali tematiche.....	16
Art. 29 - Pari opportunità.....	16
Art. 30 - Pubblicità delle sedute	16
Capo III - LA GIUNTA COMUNALE	17
Art. 31 - Composizione e nomina.....	17
Art. 32 - Competenze.....	17
Art. 33 - Funzionamento.....	18
Art. 34 - Deliberazioni d’urgenza della Giunta	18
Art. 35 - Revoca degli Assessori	18

Capo IV - II SINDACO	19
Art. 36 - Ruolo e funzioni	19
Art. 37 – Rappresentanza.....	19
Art. 38 - Poteri d'ordinanza	19
Art. 39 - Controllo sull'attività dell'ente.....	20
Art. 40 - Il Vicesindaco.....	20
Art. 41 - Mozione di sfiducia	20
Art. 42 – Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione.....	21
 TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE	 22
Capo I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.....	22
Art. 43 - I soggetti della partecipazione.....	22
Art. 44 - Petizioni e proposte	22
Art. 45 - Istanze.....	22
Art. 46 - Le consulte.....	22
Art. 47 - Il Consiglio comunale dei ragazzi	23
Art. 48 - Le associazioni.....	23
Capo II - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E I REFERENDUM	24
Art. 49 - La consultazione dei cittadini.....	24
Art. 50 - Referendum popolari	24
Art. 51 - L'azione popolare.....	27
Capo III - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO	27
Art. 52 - Principi generali della partecipazione.....	27
Art. 53 - Pubblicità e accesso agli atti.....	27
 TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	 28
Capo I - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	28
Art. 54 - Principi strutturali e organizzativi	28
Art. 55 - Ordinamento degli uffici e dei servizi.....	28
Art. 56 - Incarichi e indirizzi di gestione	29
Capo II - IL SEGRETARIO GENERALE	30
Art. 57 - Ruolo e funzioni	30
Art. 58 - Il Vicesegretario	31
Capo III - IL PERSONALE DIRETTIVO	31
Art. 59 - Responsabili.....	31
Art. 60 - Conferenza dei Responsabili di unità organizzative	31
Art. 61 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione	32
Art. 62 - Collaborazioni esterne	32
Art. 63 - I controlli interni.....	32

TITOLO IV - I SERVIZI PUBBLICI	33
CAPO I - Principi	33
Art. 64 - Principi generali per il funzionamento dei servizi	33
CAPO II - Modalità di gestione e vigilanza del comune.....	33
Art. 65 - Forme di gestione	33
Art. 66 - Trasparenza nei servizi pubblici.....	34
Art. 67 - Controlli di qualità.....	34
Art. 68 - Vigilanza del comune	35
CAPO III - L'azienda speciale.....	35
Art. 69 – Le aziende speciali.....	35
Art. 70 - Indirizzi. Decadenza degli amministratori delle Aziende speciali	36
Art. 71 - Revoca degli amministratori e scioglimento del consiglio di amministrazione.....	36
CAPO IV - L'Istituzione.....	36
Art. 72 - L'Istituzione	36
Art. 73 - Organi dell'Istituzione.....	36
Art. 74 - Rapporti con gli organi comunali	37
Art. 75 - Gestione finanziaria e contabile	37
Art. 76 - Regolamenti delle Istituzioni.....	37
CAPO V - Società a capitale pubblico locale	38
Art. 77 – Le società di capitale.....	38
Art. 78 - Rappresentanza del comune nell'assemblea della società partecipate.....	38
Art. 79 - Espressione del voto dei rappresentanti del comune.....	38
TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI	39
CAPO I – Convenzioni e consorzi	39
Art. 80 – Organizzazione sovracomunale	39
CAPO II – Forme collaborative, associative e di cooperazione fra enti.....	39
Art. 81– Convenzioni	39
Art. 82 – Consorzi	40
Art. 83 - Unione di comuni	40
Art. 84 – Accordi di programma	41
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	42
Art. 85 – Revisione dello statuto	42
Art. 86 – Adozione di regolamenti	43
Art. 87 – Entrata in vigore	43

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Capo I - LA COMUNITÀ E I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Autonomia e rappresentatività

1. Il Comune di Arese è un ente locale autonomo, rappresenta l'intera comunità, ne cura imparzialmente gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali agendo nel rispetto della Costituzione, delle leggi della Repubblica e del presente Statuto, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il Comune si riconosce nell'Unione europea e negli altri organismi internazionali a cui aderisce lo Stato italiano.
4. Tutti coloro che risiedono operano o partecipano alla vita sociale nel territorio costituiscono la comunità locale autonoma di Arese.

Art. 2 - Principi fondamentali

1. Il Comune opera per la difesa e l'affermazione dei principi costituzionali, muovendosi nell'ambito delle leggi.
2. Riconosce come valori essenziali riguardo alla persona: il rispetto per la vita, l'inviolabilità della dignità umana, i diritti della persona e della famiglia nelle sue diverse espressioni, i principi di libertà, uguaglianza e giustizia sociale.
3. Il Comune ritiene altresì valori essenziali riguardo alla conduzione della cosa pubblica, il pluralismo, l'integrità, l'etica e la trasparenza. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità il Comune assume l'obiettivo di rendere partecipi i cittadini, di preservare le tradizioni e la cultura locale, di ricercare il confronto e la convivenza pacifica tra tradizioni e culture di etnie diverse per favorire la cooperazione tra i popoli.
4. Il territorio comunale, in quanto risorsa vitale per le persone che lo abitano, è gestito con criteri prioritari di salvaguardia e valorizzazione ambientale, evitandone la compromissione, a difesa della qualità della vita del cittadino e dell'intera comunità.
5. Il Comune riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità, ne promuove l'uso responsabile e persegue l'effettività dello status dell'acqua quale bene comune pubblico.
6. Lo sviluppo economico-sociale, che ha riflessi sull'utilizzo del territorio deve prevedere assetti edilizi che evitino il consumo di suolo e che perseguano il minor costo ambientale per la comunità. Il Comune cura, protegge e accresce le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assume iniziative per renderlo fruibile ai cittadini. La corretta gestione del territorio presuppone idonee misure di vigilanza e controllo sotto il profilo urbanistico, edilizio e ambientale.

7. Il Comune al fine di garantire le libertà e i diritti costituzionali delle persone e dei gruppi sociali:
 - a) promuove il superamento delle discriminazione tra i sessi, sostenendo iniziative tese a perseguire pienamente la pari dignità e condizioni di pari opportunità.
 - b) assicura uguaglianza di trattamento alle persone e ai gruppi perseguendo un'offerta di idonee opportunità ai giovani, agli anziani ed ai soggetti a rischio per favorirne la completa integrazione nel tessuto sociale rimuovendo le cause che possono determinare fenomeni di emarginazione.
 - c) chiede a tutti i cittadini l'adempimento dei doveri di solidarietà e accoglienza onde assicurare la civile convivenza ed il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale.
8. Il Comune uniforma la sua azione all'esigenza di rendere possibile a tutti l'esercizio di tali diritti.
9. Il Comune, altresì, ritenendo doveroso per una società civile garantire la tutela e il benessere di tutti gli essere viventi, assume l'obiettivo della salvaguardia e tutela degli animali, intendendo operare concretamente in difesa degli animali e dei loro diritti, sensibilizzando la cittadinanza, promuovendo una cultura del rispetto e mettendo in atto sul proprio territorio strumenti legislativi e regolamenti che disciplinino una corretta convivenza uomo-animale e prevengano e sanzionino l'abbandono e ogni forma di maltrattamento degli animali stessi.
10. Il Comune rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti la popolazione e il territorio, avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento: esso promuove intese ed accordi con i soggetti medesimi.
11. Il Comune altresì riconosce e concorre a realizzare i valori espressi dalla comunità, con riferimento agli interessi che i cittadini esprimono, è disponibile, per il raggiungimento delle proprie finalità, alla collaborazione ed alla cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, promuovendo la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa, senza alcuna pregiudiziale.

Art. 3 - Principi organizzativi

1. Il Comune ispira la propria azione ai principi della separazione tra decisione politica e attuazione amministrativa. L'attività dell'amministrazione è caratterizzata da una rigorosa imparzialità.

Art. 4 – Sede comunale

1. La sede legale e amministrativa del Comune è posta in via Roma n. 2 e può essere trasferita soltanto con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 5 - Stemma, gonfalone e bandiera

1. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con r.d. del 17 giugno 1937.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
3. L'uso e la riproduzione dello stemma sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.
4. Il Comune di Arese è stato insignito del titolo di Città con d.p.r. 4269 del 25 ottobre 1985.

Art. 6 - Autonomia statutaria

1. Il Comune di Arese determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi di governo e di gestione.
2. Lo Statuto si ispira alla carta europea delle autonomie locali.
3. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti del presente Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza tra la norma statutaria e le condizioni sociali, ambientali, economiche e culturali della comunità locale.
4. Lo Statuto è adottato, modificato e abrogato con le procedure stabilite dalla legge.
5. Lo Statuto ha efficacia di norma giuridica nei confronti di tutti i cittadini, degli appartenenti all'ente e di coloro che vengono a trovarsi in rapporto con esso.

Art. 7 - Autonomia finanziaria e impositiva

1. Il Comune ha autonomia finanziaria e impositiva nell'ambito dei principi costituzionali e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Esercita la potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e le condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, attenendosi a criteri di proporzionalità, equità e adeguatezza.
3. Adotta i propri regolamenti e ordinamenti in materia di tributi locali conformemente ai principi di cui allo Statuto dei diritti del contribuente.
4. Le modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria sono disciplinate nel Regolamento di contabilità, che prevede, tra le altre norme:
 - a) le procedure per l'approvazione dei bilanci;
 - b) le modalità per l'accertamento delle entrate e per l'impegno delle spese;
 - c) le forme di controllo della regolarità contabile e del rispetto degli equilibri finanziari;
 - d) il funzionamento del collegio dei revisori dei conti;
 - e) le modalità di gestione contabile del patrimonio.

Art. 8 - Potestà regolamentare

1. Il Comune di Arese ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.

2. Lo Statuto e i regolamenti emanati dal Comune sono pubblici e resi disponibili, nel sito web istituzionale del Comune.
3. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo online, salvo diverse disposizioni di legge, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
4. I regolamenti dichiarati urgenti dall'organo deliberante in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo online della deliberazione di cui al comma precedente.

Art. 9 Validità delle deliberazioni comunali

1. Salvo quanto disposto dalla legge e dal presente statuto, nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Coloro che dichiarano di astenersi si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti. Nel caso di votazioni segrete le schede bianche e nulle si computano nel numero dei voti.

TITOLO II - ORDINAMENTO DEL COMUNE

Capo I – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 - Norme generali

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco.
2. La Legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e i rapporti fra gli organi comunali, al fine di permettere un'efficiente e efficace azione di governo della comunità locale.

Art. 11 – Regolamento dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali, sorti tra i Responsabili delle Articolazioni organizzative di massimo livello, sono risolti con provvedimento del Direttore generale, ove nominato, o in sua assenza del Segretario generale.
2. Ove il conflitto di competenza riguardi i Responsabili delle Articolazioni di cui al comma 1 ed il Direttore Generale o il Segretario comunale, esso viene risolto dal Sindaco.
3. Spetta al Sindaco la risoluzione dei conflitti di competenza tra gli organi elettivi e quelli burocratici, previo parere del Segretario generale.

Art. 12 - Elezione e composizione

1. Il Consiglio comunale è organo fondamentale di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; esercita il potere normativo e regolamentare che compete all'ente nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. Al Consiglio comunale spetta la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
3. L'elezione, la composizione e la durata del Consiglio comunale sono stabilite dalla legge.
4. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo organo, fatto salvo l'eventuale scioglimento anticipato, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
5. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena approvata dal consiglio la relativa deliberazione.
6. Salvo quanto espressamente disposto dalla legge, è garantita adeguata pubblicità alle spese elettorali sostenute dalle liste e dai candidati. Un apposito regolamento ne disciplina le procedure.

Art. 13 - Attribuzioni e competenze

1. Il consiglio comunale è dotato di propria autonomia funzionale e organizzativa, disciplinata con apposito regolamento: in conformità alle disposizioni del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel), ha competenza in merito ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali nonché regolamenti salvo quelli espressamente attribuiti dalla Legge alla Giunta;
 - b) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - c) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - d) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale delle opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto di gestione, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - e) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e città metropolitana, costituzione e modificazione di forme associative;
 - f) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio e emissioni di prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

- j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 14 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio neo eletto è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La seduta è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del consiglio. Con l'esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco risultati non eletti, è Consigliere anziano colui che abbia riportato la maggior somma di voti, sommando ai voti di lista quelli di preferenza e, a parità di voti, il più anziano d'età.
3. La prima seduta prevede in ogni caso all'ordine del giorno la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente e del Vicepresidente dell'assemblea, il giuramento del Sindaco, la comunicazione dei membri della Giunta e l'elezione della commissione elettorale comunale, segue la trattazione di altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Il Presidente viene eletto tra i Consiglieri, con voto palese. Per l'elezione è necessario il voto favorevole dei 2/3 dell'Assemblea nella prima votazione; in caso di mancato raggiungimento del quorum, nella successiva votazione sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. L'assemblea elegge con le stesse modalità un Vicepresidente con funzioni di supplenza del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e che ne assume le funzioni in caso di cessazione dalla carica fino alla nomina del nuovo Presidente.
6. Il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni a seguito della votazione del comma 4.
7. Qualora il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio nello svolgimento delle rispettive funzioni incorressero in palesi, reiterate e gravi violazioni alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti tali da compromettere i ruoli loro assegnati di imparzialità e di tutela delle piene prerogative dell'intero Organo e dei Consiglieri, il Consiglio Comunale, su mozione motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei suoi componenti, senza computare a tal fine il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio, può revocare con votazione palese l'incarico rispettivamente al Presidente o al Vice Presidente del Consiglio, eleggendo nella medesima seduta il relativo sostituto.
8. Per la revoca del Presidente o del Vice Presidente è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 15 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta che si esprime attraverso apposito atto deliberativo, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, in concomitanza con l'approvazione del conto consuntivo, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli obiettivi previsti.

Art. 16 - Convocazioni e funzionamento

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in adunanza ordinaria, straordinaria e d'urgenza.
2. Il Consiglio comunale si riunisce almeno due volte all'anno in adunanza ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto.
3. Le modalità di convocazione e il carattere ordinario o straordinario della seduta sono stabilite dal Regolamento.
4. La convocazione del Consiglio e la predisposizione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei Consiglieri; l'adunanza deve, comunque, tenersi entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.
6. Le sedute sono valide quando è presente almeno la metà dei Consiglieri previsti dalla legge. Nel caso in cui il numero legale non sia raggiunto, in sede di seconda convocazione, affinché la seduta sia da intendersi valida, occorrerà la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco da non computarsi.

7. La pubblicità delle adunanze è supportata anche con l'utilizzo di tecnologie della comunicazione e informatiche che rendano possibile la trasmissione delle sedute online sul sito web istituzionale del Comune.
8. La deliberazione del Consiglio comunale è valida se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
9. Il Consiglio delibera il Regolamento del proprio funzionamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Analogamente si provvede per la sua revisione.

Art. 17 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina la convocazione e il funzionamento del Consiglio prevedendo tra l'altro:
 - a) la costituzione e i diritti dei Gruppi consiliari, nonché le modalità di svolgimento della Conferenza dei Capigruppo;
 - b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento, le competenze delle commissioni consiliari, la procedura di elezione dei Presidenti delle stesse e tutto ciò che attiene al loro funzionamento;
 - c) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche o aperte;
 - d) le modalità e i termini per la convocazione del Consiglio comunale, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei Consiglieri;
 - e) Le modalità di svolgimento dei diritti di iniziativa e di accesso agli atti dei Consiglieri comunali;
 - f) le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio, compresa la regolamentazione dei tempi degli interventi e della votazione;
 - g) le modalità di utilizzo degli spazi e delle risorse strumentali attribuite per il funzionamento del Consiglio comunale e dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 18 - Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta, convoca e presiede il Consiglio comunale ed esercita le seguenti funzioni:
 - a) coordina tutti i lavori preparatori del Consiglio; fissa, in accordo con il Sindaco, le date delle riunioni del Consiglio e procede alla redazione dell'ordine del giorno, sulla base delle richieste formulate dal Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo;
 - b) apre e dirige i lavori del consiglio coordinando gli interventi in aula nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere;
 - c) è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine e assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti durante le sessioni del Consiglio. Ha facoltà, per ragioni di ordine pubblico, di sospendere e di sciogliere l'adunanza. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine;
 - d) insedia le commissioni;
 - e) coordina e vigila sul lavoro delle commissioni consiliari e tematiche, da cui viene costantemente informato e aggiornato rispetto ai lavori e alle eventuali conclusioni; lavora in accordo con i rispettivi presidenti;
 - f) sovrintende allo studio e alla realizzazione di tutte le attività di comunicazione e immagine relative al Consiglio comunale;
 - g) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
 - h) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento;
 - i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.
2. Il Presidente del consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o assenza nello svolgimento dell'attività.
4. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia del Vicepresidente le funzioni sono svolte dal Consigliere anziano. Con l'esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, è Consigliere anziano colui che abbia riportato la maggior somma di voti, sommando ai voti di lista quelli di preferenza e, a parità di voti, il più anziano d'età.

Art. 19 - I Consiglieri comunali: diritti e doveri

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità e esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni, i casi di decadenza e il regime delle aspettative e dei permessi dei Consiglieri sono regolati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio comunale.
3. È dovere di ciascun Consigliere adempiere bene e fedelmente al proprio mandato, nel pieno rispetto degli interessi e della volontà della comunità locale, nella consapevolezza delle proprie responsabilità amministrative, civili e penali avanti le competenti autorità giurisdizionali.
4. Il Consigliere ha diritto di:
 - a) iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, nonché ad avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni, proposte di deliberazione e emendamenti a quelle già iscritte all'ordine del giorno;
 - c) ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato;
 - d) avere copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali prodotti dagli organi e dagli uffici del Comune, e dalle aziende dei servizi pubblici nelle forme stabilite dalla legge.
5. Il Comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) assenza di conflitto di interessi con il Comune;
 - b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
 - c) assenza di dolo o colpa grave.
6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999 n. 265, ed entro tre anni se successiva.
7. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
8. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fa parte.
9. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge. La violazione del segreto espone il Consigliere alle responsabilità di ordine civile e penale nei confronti del comune o di terzi.

10. Il Consigliere rende pubbliche le proprie situazioni patrimoniali e reddituali secondo le modalità fissate dalla legge e dal regolamento interno.

Art. 20 - Il Consigliere Delegato

1. Il Sindaco, sentito il parere dell'Assessore di competenza, può attribuire incarichi temporanei su temi specifici a Consiglieri comunali. La nomina del Consigliere Delegato è comunicata al Consiglio comunale contestualmente alla durata dell'attribuzione.
2. Il Consigliere Delegato ha il compito di svolgere, nel quadro delle sue generali funzioni di indirizzo e controllo, iniziative di approfondimento e di apporto collaborativo nei confronti del Sindaco e degli Assessori competenti per materia, senza che ciò comporti funzione di rappresentanza dell'Ente, trasferimento delle competenze o legittimazione all'assunzione di provvedimenti.
3. Nei confronti di Dirigenti, Funzionari, Responsabili dei vari servizi e all'esterno dell'Ente il Consigliere delegato non avrà competenze e prerogative ulteriori rispetto a quanto attribuito dalla legge ai Consiglieri comunali.

Art. 21 - Decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive, o ad almeno la metà delle sedute tenute nel corso dell'anno solare, sono dichiarati decaduti, qualora non giustifichino la propria assenza mediante comunicazione scritta e motivata al Presidente del Consiglio comunale, che ne darà notizia all'inizio della seduta consiliare.
2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta successiva, se sono trascorsi almeno dieci giorni dalla notifica all'interessato della sussistenza della causa di decadenza e questi non ha fornito giustificazioni o se tali giustificazioni vengono ritenute dal Consiglio insufficienti.

Art. 22 - Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Le modalità e l'efficacia delle dimissioni dalla carica di Consigliere, nonché le procedure di surroga sono disciplinate dalla legge.
4. Se sussistono le condizioni di decadenza del Consigliere, questa può essere esaminata dal Consiglio anche su istanza scritta e motivata del privato Cittadino.

Art. 23 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.
2. La disciplina dei gruppi consiliari è recata dal Regolamento.

Art. 24 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio per definire la programmazione e per stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio comunale.
2. È composta dai Capigruppo consiliari e è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale.
3. Alla Conferenza dei Capigruppo partecipa, di diritto, il Sindaco.
4. Il Regolamento disciplina la composizione, la rappresentanza dei componenti, le modalità di convocazione e di svolgimento dei lavori della Conferenza.

Capo II - LE COMMISSIONI

Art. 25 - Commissioni di controllo e di garanzia

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni di controllo e di garanzia composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale rispetto ai gruppi presenti in Consiglio Comunale, la cui presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. I componenti le Commissioni sono designati dai gruppi consiliari.

Art. 26 - Commissioni di indagine

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni di indagine composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale rispetto ai gruppi presenti in Consiglio Comunale, la cui presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, compreso il Sindaco.
4. I componenti le Commissioni sono designati dai gruppi consiliari.

Art. 27 - Le Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni con funzioni propedeutiche e funzionali ai lavori consiliari disciplinate da apposito regolamento.
2. I componenti le Commissioni saranno designati dai gruppi consiliari con criterio proporzionale.
3. La nomina delle Commissioni previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano composte interamente da Consiglieri comunali è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.

Art. 28 - Le Commissioni comunali tematiche

1. Il regolamento del Consiglio comunale può prevedere la costituzione di Commissioni comunali tematiche composte da cittadini con funzioni permanenti di consultazione.
2. Il citato regolamento ne fissa la composizione, il funzionamento e le attribuzioni.

Art. 29 - Pari opportunità

1. Il Consiglio comunale assicura condizioni di pari opportunità nelle nomine, promuovendo la presenza di entrambi i sessi, fra i componenti delle Commissioni consiliari permanenti, degli altri organi collegiali che sono di sua competenza e negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni dipendenti.
2. È istituita una consulta per la parità che dovrà promuovere le azioni positive previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.
3. La costituzione e il funzionamento della consulta saranno disciplinate sulla base delle norme regolamentari fissate dal Consiglio comunale.

Art. 30 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio e le Commissioni si riuniscono in seduta segreta o "aperta" alla partecipazione di Soggetti esterni agli Organi.

Capo III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 31 - Composizione e nomina

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori dallo stesso designati, uno dei quali è nominato Vicesindaco, nel numero massimo stabilito dalla legge.
2. All'interno della Giunta vengono assicurate condizioni di pari opportunità attraverso la presenza di entrambi i sessi.

Art. 32 - Competenze

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta comunale compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo comunali che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale o che non ricadano nelle competenze del Sindaco.
3. La Giunta comunale, nell'ambito delle attività di collaborazione con il Sindaco nel governo del Comune e di esecuzione di atti fondamentali del Consiglio, ha in particolare competenza sui seguenti atti:
 - a) approvazione della relazione sullo stato di raggiungimento degli obiettivi da allegare al rendiconto di gestione;
 - b) regolamentazione della struttura organizzativa dell'ente, sulla base dei principi fondamentali stabiliti nell'art. 2 del presente Statuto e dall'apposita deliberazione del Consiglio comunale attinente la definizione dei criteri generali;
 - c) atti di indirizzo per regolare l'attività degli organi gestionali che non incidano su situazioni giuridiche di terzi;
 - d) atti di indirizzo per la disciplina delle forme di incentivazione di alcune categorie di personale dipendente previste dalle norme di legge;
 - e) approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti preliminari dei lavori pubblici;
 - f) approvazione dei limiti per l'inserimento degli utenti nelle fasce tariffarie dei servizi a domanda individuale;
 - g) atti ricognitori del patrimonio comunale e di indirizzo nell'uso dei beni;
 - h) dismissione o alienazione di beni mobili e relative accettazioni in caso di donazione all'Ente.
4. La Giunta comunale, nell'ambito dell'attività di indirizzo e di controllo degli organi gestionali, ha competenza in materia di:
 - a) criteri generali per la individuazione, previa procedura comparativa ove prevista dalla legge, di consulenti, liberi professionisti, compresi gli incarichi legali, prestatori d'opera o altre forme di lavoro autonomo o assimilato a lavoro dipendente, compresi i requisiti soggettivi minimi e l'ammontare massimo del compenso per ogni tipologia di incarico;
 - b) definizione dei criteri generali per la gestione dei crediti vantati dall'Amministrazione;

- c) indirizzi per l'affidamento di servizi, nei casi previsti dalla legge, a persone giuridiche tutelate e promosse dall'ordinamento giuridico, quali cooperative sociali e associazioni onlus;
- d) criteri e limiti per l'autorizzazione alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa e per la mobilità all'esterno dell'Ente;
- e) criteri per la nomina e per la determinazione del compenso dei componenti esterni delle commissioni per il reclutamento del personale e delle commissioni per l'aggiudicazione degli appalti e delle concessioni pubbliche;
- f) vigilanza sugli Enti partecipati dall'Ente con obbligo di referto annuale al Consiglio;
- g) ogni altro atto di indirizzo che implichi una valutazione di natura politico amministrativa, con esclusione di discrezionalità tecnica o gestionale

Art. 33 - Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta comunale è convocata dal Vicesindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano in base all'ordine di anzianità degli Assessori indicato dal Sindaco.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
4. Le sedute sono valide se è presente la metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore e la Giunta delibera con voto in forma palese a maggioranza dei votanti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, fatta salva la facoltà della Giunta stessa di farvi partecipare soggetti esterni.
6. Le deliberazioni adottate dalla Giunta, contestualmente alla loro pubblicazione, sono trasmesse telematicamente in elenco ai Capigruppo consiliari.

Art. 34 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. Le deliberazioni che la legge attribuisce alla competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune; fanno eccezione, unicamente le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio assegnate al Consiglio che la Giunta può, in caso d'urgenza, adottare sotto la propria responsabilità.
2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica ovvero modifichi la deliberazione urgente della Giunta, adotta i necessari provvedimenti per quanto riguarda i rapporti di qualsiasi natura eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 35 - Revoca degli Assessori

1. L'Assessore può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

2. Il provvedimento di revoca ha effetto dalla sua notifica all'interessato nelle forme di legge.
3. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco, sono efficaci fin dalla loro presentazione al protocollo dell'Ente e sono irrevocabili.

Capo IV - Il SINDACO

Art. 36 - Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e rappresenta l'ente e la comunità locale. Esercita tutte le competenze ad esso attribuite dalla legge e dal presente Statuto, con le seguenti integrazioni e precisazioni:
 - a) è titolare della rappresentanza giudiziale del Comune e conferisce la procura alle liti;
 - b) indice i referendum comunali nei casi previsti dall'art. 47 del presente Statuto;
 - c) presenta gli indirizzi generali di governo al Consiglio comunale entro 120 giorni dalla sua elezione;
 - d) comunica al Consiglio comunale la nomina o la revoca degli Assessori nella prima seduta utile;
 - e) con la nomina degli Assessori, delega agli stessi le proprie funzioni di sovrintendenza sul funzionamento degli uffici e dei servizi nelle materie, ambiti di attività o programmi ad essi attribuiti;
 - f) può delegare, nell'ambito dei casi previsti dalla legge e previa comunicazione al Prefetto, in tutto o in parte le proprie funzioni di ufficiale di governo agli Assessori, ai Consiglieri comunali, al segretario generale o a dipendenti del Comune;
 - g) può conferire ai Consiglieri incarichi, privi di rappresentanza esterna, su progetti o ambiti specifici per il raggiungimento di determinati obiettivi, senza trasferimento di funzioni o di poteri;
 - h) nomina il Dirigente apicale nonché i Dirigenti o i Funzionari preposti alle Articolazioni organizzative comunali di massimo livello.

Art. 37 – Rappresentanza

1. Il Sindaco rappresenta il Comune nelle forme associative alle quali lo stesso partecipa e ha facoltà di delegare un Assessore o un Consigliere ad esercitare tali funzioni.
2. Promuove e attua iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.

Art. 38 - Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, ha il potere di emettere ordinanze per fare fronte a necessità imprevedibili e urgenti nei casi previsti dalla legge.
2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuitegli dalla legge o dal presente Statuto provvede tramite ordinanze, per l'esecuzione delle quali può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'intervento della forza pubblica.

3. Determina, inoltre, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale, gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali al fine di garantire un efficiente servizio ai cittadini.
4. Gli atti di cui ai precedenti commi devono essere motivati e adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme relative ai procedimenti amministrativi.

Art. 39 - Controllo sull'attività dell'ente

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione:
 - a) acquisisce direttamente presso gli uffici comunali, esclusivamente ai fini propri dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, informazioni e atti, anche coperti dal segreto d'ufficio o riguardanti dati personali sensibili;
 - b) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) dispone l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società cui partecipa l'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
 - d) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società di cui al precedente comma svolgano la loro attività in coerenza con gli indirizzi fondamentali espressi dal Consiglio comunale.

Art. 40 - Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che viene designato a tale funzione dal Sindaco.
2. Il Vicesindaco riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. In caso di assenza o di impedimento del Vicesindaco, gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità.
4. L'ordine di anzianità di cui al comma 3 è definito dal Sindaco nel provvedimento di nomina degli Assessori.

Art. 41 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, come previsto dall'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 42 – Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
3. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
5. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei Responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 43 - I soggetti della partecipazione

1. Il Comune, quale rappresentante degli interessi generali della collettività, favorisce e garantisce la partecipazione dei cittadini, sia singoli sia associati, all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. L'Ente riconosce, nel concorso dei partiti politici, delle organizzazioni sociali e religiose, del sindacato, del movimento cooperativo, delle associazioni e di tutti i cittadini, il fondamento della partecipazione democratica alla vita del Comune.
3. Il Comune si impegna a favorire percorsi di condivisione delle scelte relative all'impiego di quote determinate di bilancio.

Art. 44 - Petizioni e proposte

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco e al Consiglio comunale istanze e petizioni, per quanto riguarda le materie di loro rispettiva competenza, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Il regolamento di partecipazione stabilisce le modalità sulla ricezione e ammissibilità delle petizioni e dell'esercizio del diritto di petizione.

Art. 45 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni e le organizzazioni possono rivolgere all'Amministrazione istanze con le quali si chiedono ragioni, su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dal Sindaco, dal Segretario comunale, dal Dirigente o dal Funzionario responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato e della competenza per materia.

Art. 46 - Le consulte

1. Le Consulte sono organismi attraverso i quali il Comune assicura la partecipazione alle attività dell'amministrazione comunale di libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali.
2. Le Consulte esercitano funzioni consultive e propositive su specifici ambiti dell'attività dell'amministrazione nei confronti della Giunta e del Consiglio comunale, in vista dell'adozione di provvedimenti di rilevante rilievo sociale, economico e ambientale.

3. Le consulte sono elette ogni tre anni dalle associazioni e organizzazioni registrate nell'albo, con le modalità stabilite dal relativo regolamento.
4. Apposito regolamento determina le norme per la costituzione delle consulte, ne disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento, nonché le modalità, i tempi e le forme della consultazione.
5. Le consulte presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni; collaborano con le Commissioni comunali alle cui riunioni possono partecipare per invito.
6. Il Sindaco e la Giunta comunale, potranno richiedere il parere della consulta competente, prima di discutere in Consiglio comunale atti che incidono sugli interessi e condizioni dei cittadini.
7. La consulta esprime il parere con relazione motivata entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 47 - Il Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio, della Giunta comunale e del Sindaco dei ragazzi.
2. Le modalità di elezione, il funzionamento del Consiglio, della Giunta comunale e del Sindaco dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 48 - Le associazioni

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative dei cittadini e delle organizzazioni che operano senza fine di lucro nel campo sociale, assistenziale, ambientale, culturale e sportivo, assicurandone la partecipazione attiva.
2. Il Comune considera suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale.
3. La valorizzazione dell'associazionismo si attua nelle forme e modalità fissate da apposito regolamento, che dovrà prevedere per le associazioni riconosciute:
 - a) l'accesso agli atti e alle informazioni concernenti l'attività amministrativa, in relazione ai fini dell'Associazione risultanti dal rispettivo statuto;
 - b) la partecipazione agli organismi consultivi istituiti dal Comune;
 - c) l'accesso alle strutture e ai servizi che il Comune mette a disposizione;
 - d) la possibilità di presentare al Comune specifici progetti, corredati da un piano tecnico e finanziario;
 - e) l'attribuzione, in condizioni di parità e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente, di patrocini, contributi, risorse e altri ausili organizzativi e finanziari; le Associazioni beneficiarie di contributi di qualsiasi genere sono tenute a presentare un rendiconto analitico e documentato, riguardo all'uso del contributo e a rendere pubblici i propri bilanci;
 - f) l'uso delle strutture comunali, a tempo determinato e a titolo oneroso, con riserva di periodica verifica dei fini di utilizzo.

4. Le associazioni e le organizzazioni possono richiedere la registrazione in apposito albo comunale, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dal relativo regolamento.
5. L'iscrizione all'albo comunale è condizione necessaria per accedere a contributi comunali.
6. Il Comune cura la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni o Organizzazioni di volontariato che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali e contributi.

Capo II - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E I REFERENDUM

Art. 49 - La consultazione dei cittadini

1. L'amministrazione comunale, in ordine a orientamenti amministrativi e ipotesi di provvedimenti può procedere a forme di consultazione della popolazione anche limitate a parti di questa.
2. Le consultazioni possono essere promosse dal Sindaco e dal Consiglio comunale.
3. La consultazione può essere effettuata mediante:
 - a) l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte;
 - b) la distribuzione di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri, proposte, da restituire con le modalità e entro il termine nello stesso indicato;
 - c) la consultazione tramite web.
4. L'ufficio relazioni con il pubblico (URP) può avvalersi dell'assistenza di due cittadini volontari, dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale comunica alla Giunta e al Consiglio comunale per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione ai cittadini.
5. Apposito regolamento stabilisce le ulteriori modalità e i termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.
6. L'amministrazione comunale può altresì promuovere indagini affidandole a professionisti che ne garantiscano il corretto svolgimento e l'anonimato delle interviste.

Art. 50 - Referendum popolari

1. Il Comune riconosce nell'istituto di Referendum uno strumento di partecipazione attiva dei cittadini e di collegamento tra la popolazione e i suoi organi elettivi. Con la consultazione referendaria la popolazione esprime i propri orientamenti su temi, iniziative, programmi d'interesse generale che devono riguardare materie di esclusiva competenza comunale.

2. Sono ammessi referendum consultivi ad iniziativa sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; sono altresì ammessi referendum propositivi e abrogativi ad iniziativa dei cittadini.
3. Fatto salvo quanto espressamente escluso dal successivo comma 5, i referendum devono sempre riguardare le materie attinenti la collettività arecina; in particolare, non sono ammessi referendum nelle materie sottoposte a riserva di legge o riguardanti l'attribuzione e l'esercizio dei diritti civili, politici e delle libertà religiose. Sono altresì esclusi i quesiti già sottoposti a consultazione referendaria nel corso del medesimo mandato consiliare.
4. Deve intendersi per:
 - a) referendum consultivo, la consultazione della popolazione al fine di acquisire dalla stessa pareri circa l'utilità di atti e provvedimenti, adottati o da adottare attinenti argomenti di carattere generale;
 - b) referendum propositivo, la consultazione della popolazione al fine di avanzare proposte di carattere generale afferenti la comunità arecina;
 - c) referendum abrogativo, la consultazione della popolazione al fine di eliminare, totalmente o parzialmente, provvedimenti adottato dal Consiglio comunale.
5. Non sono ammessi referendum propositivi e abrogativi nei seguenti casi:
 - a) Statuto comunale e statuti delle aziende speciali e partecipate;
 - b) Regolamenti;
 - c) Atti e regolamenti di pianificazione edilizia e urbanistica o piani territoriali, piani urbanistici, piani attuativi e programmi annuali e pluriennali di attuazione;
 - d) Finanza comunale;
 - e) Tributi e tariffe;
 - f) Personale e organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - g) Nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del Comune.
6. L'ammissibilità del referendum attiene a:
 - a) rispetto norme statutarie, regolamentari e ai principi generali dell'ordinamento;
 - b) la chiarezza e piena comprensibilità del quesito;
 - c) la validità delle firme a supporto del quesito stesso;
 - d) la correttezza nell'indicazione del costo presunto e delle relative coperture finanziarie,
7. L'ammissibilità del referendum è valutata da un organismo collegiale definito "Comitato dei Garanti" composto da:
 - a) Presidente del Consiglio;
 - b) Vicepresidente del Consiglio;
 - c) Segretario Generale;
 - d) Dirigente o Funzionario apicale dell'articolazione organizzativa di massima dimensione alla quale attiene il servizio elettorale;
 - e) Dirigente o Funzionario apicale dell'articolazione organizzativa di massima dimensione competente per materia.
8. È consentita la partecipazione alle riunioni del "Comitato dei Garanti" di un referente del comitato Promotore del Referendum quale uditore.
9. Sono ammessi a partecipare ai Referendum gli iscritti nelle liste elettorali del comune di Arese, nonché i residenti non ancora iscritti che ne facciano specifica domanda, entro il 15° giorno antecedente a quello previsto per la consultazione, purché abbiano compiuto la maggiore età e

non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 comma 1 del DPR n. 223/1967. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea, residenti in Arese, già iscritti nelle liste aggiunte, per le elezioni comunali e per le elezioni europee, nonché i residenti non iscritti che ne facciano specifica domanda, entro il predetto termine, in possesso dei requisiti.

10. Affinché un quesito referendario propositivo o abrogativo sia validamente richiesto, occorre preliminarmente che lo stesso sia promosso da un Comitato composto da almeno 10 persone, nel cui seno deve essere nominato un Presidente che ne assume la rappresentanza. Il quesito referendario che verrà sottoposto a giudizio di ammissibilità dovrà essere sottoscritto da almeno 100 elettori del Comune.
11. Il giudizio sull'ammissibilità del referendum avviene con le modalità stabilite dal regolamento, ad opera del Comitato dei Garanti, entro 30 giorni dalla richiesta in tal senso presentata dai promotori, che dovranno aver già provveduto a raccogliere le prime 100 firme. L'eventuale richiesta di integrazioni e/o osservazioni al Comitato Promotore, che potrà essere formulata una sola volta, interrompe i termini, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto.
12. Dopo il giudizio di ammissibilità il quesito referendario deve essere sottoscritto, nel caso di referendum propositivo dal 10% degli aventi diritto al voto, nel caso di referendum abrogativo dal 20% degli aventi diritto al voto, alla data dell'ultima revisione delle liste elettorali.
13. Le consultazioni possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali riguardanti il rinnovo degli Organi comunali, nei giorni compresi tra il 15 aprile e il 15 giugno.
14. L'esito del referendum è ritenuto valido se ha partecipato alla consultazione almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto così come definiti al precedente comma 6.
15. Entro 60 (sessanta) giorni in caso di referendum consultivo e entro 120 (centoventi) giorni in caso di referendum propositivo, il Consiglio comunale prende atto del risultato proclamato dal Sindaco e adotta i provvedimenti conseguenti, assumendo motivate deliberazioni, che devono essere rese note con le forme di pubblicità ritenute più idonee. In caso di referendum abrogativo, qualora il risultato della consultazione popolare sia favorevole all'abrogazione, totale o parziale, di una deliberazione del Consiglio comunale, lo stesso prende atto del risultato proclamato, salvo mancato recepimento adeguatamente motivato. L'abrogazione ha effetto dal 120° (centoventesimo) giorno successivo alla delibera con la quale il Consiglio comunale prende atto della proclamazione del Sindaco e dell'esito della consultazione. Entro il medesimo termine di 120 (centoventi) giorni dalla presa d'atto consiliare della proclamazione dell'esito referendario il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum e adottare, se del caso, la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione laddove il Consiglio non intenda motivatamente discostarsene.
16. L'eventuale mancato recepimento delle indicazioni referendarie, siano esse di tipo consultivo, propositivo o abrogativo, da parte del Consiglio comunale dovrà essere adeguatamente motivato. La relativa deliberazione dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

17. Non può essere indetta più di una consultazione referendaria per ogni anno; non sono indetti Referendum nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.
18. I quesiti referendari che comportino nuove o maggiori spese oppure minori entrate per il Comune, devono indicare il costo presunto e le relative coperture finanziarie; il Comitato promotore deve motivare e documentare la sussistenza di tali presupposti a pena di inammissibilità referendaria.
19. L'ulteriore disciplina delle modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, delle funzioni, dei poteri del Comitato dei Garanti e delle procedure per la valutazione di ammissibilità del quesito, dei termini per l'indizione della consultazione referendaria, dello svolgimento della consultazione, della verifica e della proclamazione dei risultati, nonché di ogni altro argomento e procedura riguardante la consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi del presente Statuto, in un apposito regolamento.

Art. 51 - L'azione popolare

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune, nel caso la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente.
2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistano motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge.
3. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela dei predetti interessi, lo fa constatare a mezzo di motivato atto deliberativo.

Capo III - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 52 - Principi generali della partecipazione

1. Chiunque sia portatore di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o da regolamento.

Art. 53 - Pubblicità e accesso agli atti

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità, della trasparenza e della massima conoscibilità.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione della Legge.

3. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di accesso agli atti.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata sull'Albo online del Comune con le modalità stabilite dalla legge e dai relativi regolamenti i quali dispongono, ciascuno nel proprio ambito, le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.
5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale e ai principali atti adottati dal Comune, è stato istituito un apposito ufficio di informazione dei cittadini che utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 54 - Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
 - e) la massima semplificazione dei procedimenti;
 - f) il riconoscimento e la tutela della libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali attraverso consultazioni con i sindacati che, secondo gli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata;
 - g) la distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa;
 - h) il riconoscimento della piena parità di genere negli sviluppi professionali e di carriera del personale dipendente.

Art. 55 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali e i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri generali approvati dal Consiglio comunale.
3. L'organizzazione del Comune si articola in servizi che sono aggregati, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune e alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione dei settori, i criteri di valutazione dei Responsabili e le modalità di revoca dell'incarico.
6. Negli stessi regolamenti sono, altresì, previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra vari settori di attività dell'ente.

Art. 56 - Incarichi e indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai Responsabili dei Settori.
2. Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi Responsabili, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.
3. Il Sindaco definisce e attribuisce gli incarichi di direzione delle Articolazioni organizzative di massimo livello, ai sensi del precedente art. 68 comma 5. La stessa può essere, altresì, attribuita al Dirigente apicale o a Dirigenti e Funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Il Comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente e i compiti del personale impiegato.

Capo II - IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 57 - Ruolo e funzioni

1. Il Comune ha un dirigente apicale che assume la denominazione di Segretario Generale con compiti di collaborazione, consulenza e assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
2. Il Segretario Generale assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti oppure orali e su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
3. Il Segretario Generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede, direttamente o attraverso persona di propria fiducia e sotto la sua responsabilità, alla stesura dei relativi verbali.
4. Il Segretario Generale roga i contratti nei quali il Comune è parte e provvede all'autenticazione delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
5. Esercita gli ulteriori compiti attribuitigli dalla legge, dai regolamenti comunali o conferitigli dal Sindaco.
6. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili delle unità organizzative di massima dimensione e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco, al fine di raggiungere gli obiettivi programmati dall'Amministrazione comunale.
7. Con l'intento di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario comunale:
 - a) definisce, previa consultazione dei Responsabili delle articolazioni organizzative di massima dimensione e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative e adotta le conseguenti direttive operative;
 - b) formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
 - c) collabora con l'Amministrazione e sovrintende e coordina i Responsabili di unità organizzativa di massima dimensione nelle fasi di programmazione strategica e di pianificazione esecutiva;
 - d) verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche e integrazioni;
 - e) definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e adotta le relative misure attuative.
8. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario Generale, compatibilmente con la normativa nazionale in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione, con regolamento o un provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente e agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.

9. Il Segretario Generale, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.

Art. 58 - Il Vicesegretario

1. Al fine di coadiuvare il Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto e di sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento, potrà essere prevista la figura del Vicesegretario.
2. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto.
3. Le funzioni di Vicesegretario sono attribuite dal Sindaco, sentito il Segretario Generale, ad un Responsabile di unità organizzativa di massima dimensione di cui all'art. XX e in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla carriera di Segretario.

Capo III - IL PERSONALE DIRETTIVO

Art. 59 - Responsabili

1. I Responsabili di Unità organizzativa di massima dimensione sono i soggetti preposti alla direzione dei servizi in cui risulta articolata la struttura organizzativa comunale.
2. Ai Responsabili formalmente individuati, sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco e nel rispetto di quanto disposto dalla legge e dal vigente C.C.N.L., le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. I Responsabili incaricati dello svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente assicurano, nell'ambito delle proprie competenze, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici.
4. Spettano ad essi, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e limitatamente ai servizi loro affidati, i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'ente verso l'esterno, che la legge o il presente Statuto espressamente non riservino ad altri organi.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce e precisa le competenze spettanti ai Responsabili e ne disciplina le modalità di esercizio.

Art. 60 - Conferenza dei Responsabili di unità organizzative

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei Responsabili, è istituito il Comitato di direzione presieduto e diretto dal Segretario Generale, che in tale veste svolge anche le funzioni di coordinamento dell'intera struttura comunale.
2. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni del Comitato sono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

Art. 61 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale può provvedere alla copertura dei posti di Responsabile di unità organizzativa di massima dimensione, di alta specializzazione, anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dal posto da ricoprire.
2. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale di alte specializzazioni e funzioni dell'area direttiva nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
3. Possono essere, altresì, costituiti con i limiti e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale e degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato.

Art. 62 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, mediante rapporti di lavoro di tipo autonomo, ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire i criteri generali per la definizione della durata, per la determinazione del correlato trattamento economico.

Art. 63 - I controlli interni

1. Il Comune di Arese, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:
 - a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale con qualifica apicale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
 - e) verificare gli equilibri finanziari, onde garantire il costante controllo degli stessi, anche al fine di realizzare gli obiettivi di finanza pubblica;
 - f) effettuare il controllo delle società partecipate, così da verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni all'ente, attraverso l'affidamento di indirizzi e obiettivi e il controllo dello stato di attuazione dei medesimi.
2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quali risulta dagli artt. 4, comma 1, lett. b) e c), e 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO IV - I SERVIZI PUBBLICI

CAPO I - Principi

Art. 64 - Principi generali per il funzionamento dei servizi

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge nel rispetto degli obblighi stabiliti della normativa comunitaria.
2. I servizi pubblici che riguardano la produzione di beni e le attività rivolte alla realizzazione di fini sociali e alla promozione dello sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale sono individuati e gestiti, nell'ambito delle sue competenze, dal Comune.
3. I servizi la cui gestione è riservata in esclusiva al Comune sono individuati dalla legge.
4. Per la gestione dei servizi il Comune può avvalersi anche di convenzioni, accordi di programma, consorzi-azienda, società a prevalente capitale pubblico o locale alle quali partecipino gli enti territoriali interessati. Può, altresì, avvalersi della concessione a terzi, ivi comprese le società di capitale, nonché le ulteriori forme di partnerariato pubblico-privato previste dalla legge e dalle normative dell'Unione europea.
5. La gestione dei servizi comunali deve essere impostata secondo i metodi della programmazione e della trasparenza, perseguendo efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
6. Gli atti per la disciplina dell'accesso ai servizi erogati dal comune devono contenere norme intese a valorizzare la partecipazione degli utenti, singoli o associati, ai vari processi produttivi o a specifiche fasi di essi.

CAPO II - Modalità di gestione e vigilanza del comune

Art. 65 - Forme di gestione

1. Il comune gestisce i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società di capitale, di convenzione e di consorzio con altri enti locali, di convenzione con altri enti pubblici e soggetti privati, attraverso le ulteriori forme di partnerariato pubblico-privato previste dalla legge e dalle normative dell'Unione europea.
2. La deliberazione consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve in ogni caso adeguatamente specificare in motivazione:
 - a) la produzione di beni e lo svolgimento di attività, costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo socio-economico della comunità;
 - b) la rilevanza sociale riconosciuta al bene o all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
 - c) gli elementi dimensionali del servizio, i conseguenti riflessi organizzativi e gli aspetti

- funzionali, anche in relazione ad altri servizi connessi, gestiti dall'amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali;
- d) nel caso l'affidamento a favore di Aziende speciali, anche consortili, e a Società partecipate abbia ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, la valutazione preventiva sulla congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo;
 - e) i rapporti con i restanti apparati comunali;
 - f) la corretta allocazione del rischio operativo connesso alla gestione dell'opera o del servizio.
3. La deliberazione consiliare deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alla forma di gestione prescelta:
- a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che orientano verso la concessione a terzi o altre forme di partnerariato pubblico-privato;
 - b) gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che depongono per la gestione tramite azienda speciale;
 - c) i motivi che suggeriscono la gestione di servizi sociali tramite istituzione;
 - d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione del comune a società a capitale pubblico;
 - e) le ragioni connesse alla modestia delle dimensioni del servizio e le ulteriori caratteristiche che rendono opportuna la gestione in economia del servizio.

Art. 66 - Trasparenza nei servizi pubblici

1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi e delle società di capitali, cui partecipa il comune, sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati e di quelli interni appaltati a terzi, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.
2. Le istituzioni, le aziende, i consorzi e le società a partecipazione comunale non possono sottoscrivere accordi sindacali aziendali e piani assunzionali senza la preventiva e distinta valutazione, cui è assicurata adeguata pubblicità, delle conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello della prestazione resa agli utenti.
3. Coloro che sono stati nominati in rappresentanza del comune negli enti indicati nel comma 1 sono tenuti ad inviare alla Giunta entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'espletamento del proprio mandato e sull'andamento dell'ente relativa all'anno precedente. La Giunta trasmette le relazioni ai Capi Gruppo consiliari corredata dalle eventuali osservazioni di competenza.

Art. 67 - Controlli di qualità

1. Il comune promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine alle prestazioni erogate nella gestione dei servizi; promuove altresì consultazioni fra utenti singoli o fra gruppi di utenti sul livello di gradimento delle prestazioni stesse.
2. Per attivare le consultazioni, si può fare ricorso, ove si renda necessario, a consulenze esterne. Saranno, di norma, privilegiati quei servizi che presentano rilevanza sotto il profilo sociale.

3. Le priorità e i criteri da seguire per le consultazioni saranno indicati annualmente dal consiglio comunale.

Art. 68 - Vigilanza del comune

1. La vigilanza sulle società a partecipazione comunale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni è esercitata dalla Giunta che riferisce annualmente al Consiglio comunale.

CAPO III - L'azienda speciale

Art. 69 – Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale ed in possesso di professionalità e competenza.
5. Nel caso in cui la gestione dell'azienda speciale non chiuda in pareggio, il Comune provvederà alla copertura degli eventuali costi sociali, solo a fronte di specifica relazione che motivi il disavanzo, indicando, nel contempo, gli accorgimenti necessari per ristabilire il pareggio a seguito di deliberazione del Consiglio comunale che accerti i motivi del disavanzo, tenendo conto della relazione dei Revisori dell'azienda. Qualora il Consiglio comunale accerti che il disavanzo sia da addebitare a gestione non oculata degli Amministratori dell'Azienda speciale, il Sindaco potrà provvedere alla loro revoca dandone comunicazione al Consiglio comunale.
6. Il Direttore, nominato a seguito di pubblico concorso, è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Azienda con le conseguenti responsabilità.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le Aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. Lo statuto delle Aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di

certificazione del bilancio.

10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle Aziende speciali e ne approva lo statuto.

Art. 70 - Indirizzi. Decadenza degli amministratori delle Aziende speciali

1. Il consiglio comunale delibera su proposta della giunta gli indirizzi generali e gli obiettivi che l'Azienda speciale deve perseguire.
2. I candidati si impegnano, con l'accettazione della candidatura, a perseguire gli obiettivi e a conformarsi agli indirizzi assegnati all'Azienda speciale dal consiglio comunale.
3. L'intero Consiglio di amministrazione decade dal mandato decorsi 60 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio comunale successivamente alla sua nomina. Si applica la disciplina della *prorogatio* dei poteri delineata dalla Legge.

Art. 71 - Revoca degli amministratori e scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Per i casi di scioglimento del consiglio di amministrazione ovvero di revoca di singoli membri si osservano le norme di legge.
2. La revoca può essere disposta dal Sindaco, che ne darà comunicazione al Consiglio comunale, nei casi di contrasto con gli indirizzi assegnati all'Azienda, come nel caso in cui, reiteratamente e senza giustificazioni, non vengano raggiunti gli obiettivi fissati dall'Amministrazione comunale. La revoca potrà essere disposta, altresì, nel caso in cui il disavanzo dell'Azienda speciale sia da addebitare a gestione non oculata degli Amministratori.

CAPO IV - L'Istituzione

Art. 72 - L'Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può costituire delle Istituzioni, dotate di autonomia gestionale.
2. La deliberazione del consiglio comunale che costituisce l'Istituzione identifica l'ambito di attività, conferisce il capitale di dotazione e individua i mezzi finanziari e il personale da assegnare.

Art. 73 - Organi dell'Istituzione

1. Sono organi della Istituzione:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da un numero di componenti definito dal regolamento, nominati per la durata del mandato consiliare, aventi i requisiti fissati dal regolamento adottato dal Consiglio comunale per la disciplina del

funzionamento dell'Istituzione.

3. Per la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione vale quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 69.
4. L'intero Consiglio di amministrazione decade dal mandato decorsi 60 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio comunale successivamente alla sua nomina. Si applica la disciplina della *prorogatio* dei poteri delineata dalla Legge.
5. Il Direttore è nominato a tempo determinato dalla Giunta comunale, in persona di un Soggetto individuato mediante concorso pubblico, e può essere confermato.

Art. 74 - Rapporti con gli organi comunali

1. Su proposta della Giunta, il consiglio comunale determina gli indirizzi generali a cui si deve attenere l'Istituzione e approva il bilancio annuale e pluriennale, gli standard di erogazione dei servizi, il piano-programma, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo.
2. Spetta al Consiglio di amministrazione dell'Istituzione ogni atto a carattere generale, riguardante l'attività e i servizi dell'Istituzione, ivi compresa la predisposizione degli strumenti di previsione contabile, della relazione previsionale e programmatica, del conto consuntivo e del piano-programma.
3. Il regolamento per la disciplina del funzionamento dell'Istituzione determina, in ordine agli atti gestionali, le rispettive competenze del Presidente e del Direttore.

Art. 75 - Gestione finanziaria e contabile

1. Il Comune assegna alle Istituzioni i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi di competenza e assicura l'equilibrio tra costi e ricavi relativamente alle attività affidate, provvedendo alla copertura, in modo separato, di eventuali costi sociali.
2. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.
3. Il consiglio comunale può sempre procedere allo scioglimento dell'Istituzione con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale decide in ordine alle diverse modalità di gestione del relativo esercizio.

Art. 76 - Regolamenti delle Istituzioni

1. La disciplina di ciascuna Istituzione è dettata da apposito regolamento, con l'osservanza delle norme previste in questo Capo e, in quanto applicabili, nel precedente.

CAPO V - Società a capitale pubblico locale

Art. 77 – Le società di capitale

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale *o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche*, qualora sia opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata nel rispetto delle norme vigenti.
2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, oltre allo statuto della società, un piano tecnico – finanziario relativo alla costituzione ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

Art. 78 - Rappresentanza del comune nell'assemblea della società partecipate

1. Nelle assemblee della società a partecipazione comunale il comune è rappresentato dal sindaco o da un assessore senza possibilità di delegare altri soggetti.

Art. 79 - Espressione del voto dei rappresentanti del comune

1. I rappresentanti del comune, nell'esprimere il proprio voto in sede di assemblea delle società a partecipazione comunale, sono tenuti a conformarsi agli indirizzi programmatici stabiliti dall'amministrazione nonché ai piani finanziari, ai programmi ed alle deliberazioni approvate dal consiglio comunale.
2. Per le modifiche statutarie e le operazioni sul capitale, oggetto di assemblea straordinaria, è necessaria in ogni caso deliberazione preventiva del consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I – Convenzioni e consorzi

Art. 80 – Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici e territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II – Forme collaborative, associative e di cooperazione fra enti

Art. 81– Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, e/o con altri enti locali, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione, gli enti contraenti concordano che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Provincia, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.
6. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 82 – Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Città Metropolitana, approvando a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Sindaco della Città Metropolitana o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
 - b) il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca sono stabilite dallo statuto.
4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Sindaco della Città Metropolitana ed agli stessi subentrano nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio previsti dallo statuto.
6. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
7. Entro i termini fissati dalla legge si provvederà, anche in deroga ai limiti di durata previsti dagli atti costitutivi, alla revisione dei Consorzi in atto ai quali partecipa questo Comune, adottando i provvedimenti di trasformazione o soppressione conseguenti a quanto dispone la legge.
8. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi enti locali, pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
9. Quando ricorre il caso previsto dal comma 9, il Consorzio verrà strutturato per aree omogenee.

Art. 83 - Unione di comuni

1. Il Comune può costituire con altro o più Comuni, di norma contermini, L'Unione che è Ente locale finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi.
2. Il Comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.
4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.
6. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
7. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione.
8. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
9. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
10. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno.

Art. 84 – Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del

Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove ed assume iniziative finalizzate alla conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, pena la decadenza.
5. Nel caso in cui l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze e all'interesse diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare, salvo le previsioni stabilite dalla legge qualora l'accordo comporti variazione agli strumenti urbanistici comunali.
6. Si applicano per l'efficacia, gli effetti e l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 85 – Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legge.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
3. Gli adeguamenti statutari ai principi inderogabili dettati dalla sopravvenuta legislazione in materia di ordinamento comunale sono deliberati dal Consiglio comunale entro i termini previsti dalla legge.
4. Le relative proposte di adeguamento sono messe a disposizione dei Consiglieri nei modi e nei termini previsti dal vigente regolamento comunale; dette proposte sono altresì sottoposte obbligatoriamente al preventivo esame della competente commissione consiliare.

Art. 86 – Adozione di regolamenti

1. Salve specifiche previsioni, i regolamenti previsti dal presente statuto, escluso quello di contabilità, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto compatibili.

Art. 87 – Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione ed è affisso all'albo online del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo online del Comune.
4. Il Segretario Generale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
6. Al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, si intende abrogato il precedente.